

Con il DL 3/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.29 del 5 febbraio 2020, è stato convertito in legge il taglio del cuneo fiscale previsto dalla legge di bilancio.

Si tratta di una misura pensata per aumentare il potere d'acquisto dei dipendenti attraverso una riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti e che assorbe (ampliandolo) il bonus previsto con il DL 66/2014.

Il contributo previsto è una somma erogata *“a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito”*, cioè un importo netto (trattandosi, di fatto, di una riduzione di imposte).

Il contributo è articolato in base a 3 fasce di reddito:

- fino a 28.000 euro
- da 28.000 a 35.000 euro
- da 35.000 a 40.000 euro.

Redditi fino a 28.000 euro

La misura prevede un contributo integrativo pari a 100 euro al mese per chi ha redditi fino a 28 mila euro lordi da corrispondere a partire dal primo luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

La misura piena quindi è più ampia del bonus DL66/2014 non soltanto nella misura – 100 euro invece di 80 – ma anche nella platea di riferimento, includendo anche i redditi tra 26.600 e 28.000 euro lordi.

Redditi oltre 28.000 euro

Per redditi compresi oltre i 28.000 ed entro i 40.000 euro il bonus decresce al crescere del reddito, fino ad arrivare ad azzerarsi per redditi lordi annui maggiori o uguali a 40.000 euro, e viene erogato tramite una **detrazione**, che spetta dal primo luglio dicembre

Per redditi compresi tra 28.000.01 e 35.000 euro la detrazione viene calcolato con questa formula: **$480 + 120 \times (35.000 - \text{reddito lordo annuo}) / 7.000$** .

Per i redditi compresi tra 35.000.01 e 40.000 euro, invece, la formula da utilizzare per il calcolo è: **$480 \times (40.000 - \text{reddito lordo annuo}) / 5.000$** .

Conguaglio fiscale

Quanto calcolato mensilmente, basato su un reddito presunto, dovrà necessariamente essere conguagliato fiscalmente a fine anno.

La norma indica che, se il saldo a debito del lavoratore supera 60 euro, il recupero di tale importo va effettuato in otto rate di pari ammontare e che la prima rata è trattenuta dalle spettanze retributive su cui agiscono gli effetti del conguaglio.

Il saldo indicato dalla norma dovrebbe essere costituito dalla differenza fra importo restituito a titolo di trattamento integrativo e importo goduto a titolo di ulteriore detrazione di imposta. Su questo aspetto si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.